



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MACCHINE OPERATRICI PER ASFALTO – LOTTO 1 FRESATRICE CINGOLATA CIG 9473686CFE e CUP D20A22000070004 - LOTTO 2 VIBROFINITRICE GOMMATA CIG 9473726E00 e CUP D20A22000080009

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura delle seguenti macchine operatrici per asfalto nuove di fabbrica:

- n. 1 fresatrice cingolata (Lotto 1);
- n. 1 vibrofinitrice gommata (Lotto 2).

Le caratteristiche tecniche della fornitura delle macchine operatrici sono riportate in dettaglio negli allegati “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” al presente capitolato speciale e sono da intendersi come standard minimi inderogabili richiesti.

L'offerta deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e relativi allegati, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Le macchine operatrici dovranno essere complete di accessori, attrezzature, dotazioni a corredo e corso d'addestramento.

Tutte le disposizioni previste negli articoli che seguono sono comuni ad entrambi i lotti, intendendosi pertanto applicabili sia alla fornitura prevista per il Lotto 1 (fresatrice cingolata) che per il Lotto 2 (vibrofinitrice gommata).

Art. 2 TEMPI DI CONSEGNA, IMMATRICOLAZIONE E CONDIZIONI

L'impresa aggiudicataria dovrà consegnare il mezzo non oltre la data del 31/05/2023 presso la sede operativa di Gaia Servizi Srl in via Privata Stelvio 38, 20021 Bollate MI. Il mezzo dovrà essere omologato per la circolazione su strada e rispondere a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. I relativi documenti dovranno essere anticipati via PEC all'indirizzo gaiaservizisrl@legalmail.it.

Le spese per rendere operativo il macchinario saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria, ad eccezione delle spese per l'immatricolazione, che saranno a carico della stazione appaltante.

Tutte le macchine operatrici dovranno essere a norma CE, rispondenti alle normative di riferimento vigenti con particolare riguardo a quelle della sicurezza e costruttive.

Contestualmente alla consegna dei veicoli oggetto della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà produrre i seguenti documenti:

- carta di circolazione;
- certificato di proprietà;
- certificato di garanzia;
- ogni altro documento, anche di natura fiscale, prescritto dalla legge o dal Codice della Strada
- manuale d'uso e manutenzione con software di gestione anomalie, catalogo lista ricambi, dichiarazioni CEE, schemi impianti oleodinamici ed elettrici.

Tutta la documentazione relativa al mezzo dovrà essere presentata in lingua italiana.



Il termine di consegna si intende tassativo.

Il fornitore dovrà fornire idonea garanzia sul mezzo per un periodo minimo di 24 mesi dall'esito positivo del collaudo.

La Società costruttrice dovrà garantire una valida rete commerciale ed essere tecnicamente assistita da una specifica organizzazione operante sull'intero territorio nazionale, anche nel caso in cui i complessi siano di produzione estera. A tal fine, il fornitore dovrà indicare il Centro di Assistenza più vicino alla sede operativa di Gaia Servizi srl.

La rete assistenziale in Italia, inoltre, deve avere caratteristiche di capillarità. Il mezzo fornito dovrà utilizzare complessi, sottocomplessi ed accessori di larga produzione di serie e di facile reperibilità sul territorio nazionale. In particolare deve essere garantita la permanente disponibilità sul territorio nazionale della ricambistica a tutti i livelli e degli aggiornamenti software per un periodo non inferiore a 15 anni.

La garanzia dovrà essere totale, cioè dovrà includere anche tutte le parti di costruzione non propria. Nel periodo di garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire tutte le parti o i complessi, che con l'utilizzo presentassero difetti o rotture dovute a errato montaggio, progettazione o a qualità scadente di materiali in funzione dell'esercizio previsto.

Art. 3 SPESE DI TRASPORTO

Tutte le spese di trasporto del mezzo, nonché eventuali oneri connessi alla consegna, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, così come i deterioramenti per negligenze o in conseguenza del trasporto. Tali eventi conferiscono a Gaia Servizi Srl il diritto di rifiutare il bene a tutto danno dell'impresa aggiudicataria.

Art. 4 COLLAUDO

La macchina operatrice sarà sottoposta al collaudo, al fine di verificare la conformità, il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza del mezzo alle caratteristiche minime richieste dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

Il collaudo è eseguito al momento della consegna da parte del personale di Gaia Servizi srl alla presenza di un incaricato dell'impresa aggiudicataria, che deve prestare assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare il relativo verbale. Nel caso di difformità rispetto a quanto richiesto la macchina operatrice dovrà essere sostituita con altro mezzo che rispetti quanto richiesto nel relativo allegato ("A" oppure "B") entro le successive 48 (quarantotto) ore solari.

Qualora la fornitura risulti in parte difettosa, verrà assegnato all'impresa aggiudicataria un termine di 5 giorni solari per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso.

Gli eventuali rilievi e determinazioni verranno indicati nel verbale e comunicati all'impresa aggiudicataria, tempestivamente, a mezzo PEC.

Scaduti i termini assegnati, qualora le parti difettose o il mezzo non venga sostituito in modo tale da risultare pienamente conforme a quanto richiesto, Gaia Servizi srl provvederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Ai fini della positività del collaudo è necessario che, unitamente alla consegna del mezzo e alla verifica di conformità dello stesso, siano soddisfatte le seguenti condizioni:



- il mezzo sia munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- il mezzo sia completo in ogni parte;
- il mezzo sia funzionante in ogni parte.

Resta inteso che l'accettazione in sede di consegna non solleva l'impresa aggiudicataria dalla piena responsabilità della rispondenza di quanto fornito e dal perfetto funzionamento del mezzo.

All'atto della consegna e al termine del collaudo sarà redatto, in contraddittorio, un verbale nel quale verrà certificato il regolare funzionamento del mezzo consegnato.

Art. 5 CORSO DI ADDESTRAMENTO

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna della macchina operatrice la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di effettuare, a sue totali spese, un corso di addestramento, della durata minima di 8 ore per macchina, per il personale dipendente preposto all'utilizzo dei mezzi oggetto di fornitura presso la sede operativa di Via Privata Stelvio 38 20021 Bollate MI. In particolare, dovrà essere garantito un corso teorico e pratico riservato agli autisti/preposti. I corsi dovranno comprendere le informazioni e le istruzioni d'uso della macchina, con particolare attenzione alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anomale prevedibili. Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comprensibili.

Il personale formatore designato dall'impresa aggiudicataria dovrà avere la necessaria competenza e comprovata professionalità per eseguire la formazione richiesta.

Il formatore dovrà avere cura di registrare su apposito foglio firma i dipendenti che parteciperanno alle sessioni formative e dovrà consegnare copia di tali fogli firma debitamente controfirmati al Servizio Prevenzione e Protezione di GAIA SERVIZI SRL.

Art. 6 PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, la fornitura non venga effettuata o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e relativi allegati ("Allegato A" oppure "Allegato B"), Gaia Servizi Srl procederà con l'applicazione di penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta mediante PEC, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, si procederà come segue:

1. nel caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della fornitura oggetto del contratto, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ sull'importo di aggiudicazione del singolo lotto, per ogni giorno di ritardo, salvo la possibilità da parte di Gaia Servizi Srl di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti. In caso di ritardo superiore ai 10 giorni naturali consecutivi Gaia Servizi srl si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.



2. nel caso di macchina operatrice non conforme e/o danneggiata, sarà applicata una penale di 500 € al giorno fino all'arrivo della macchina idonea, comunque sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale riferito al singolo lotto;

3. per qualsivoglia violazione del contenuto del presente capitolato, non oggetto di una delle specifiche penali sopra richiamate, sarà applicata una penale di 100 euro a violazione, sino ad un massimo del 10 % dell'importo contrattuale del singolo lotto.

Le penali di cui sopra saranno applicate a decurtazione dell'importo fatturato dalla ditta aggiudicataria.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale per ogni singolo lotto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Gaia Servizi srl a causa dei ritardi e/o delle difformità tecniche.

ART. 7 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è riconosciuta l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni: stipula del contratto o avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza (quindi invio dell'ordine di fornitura all'Appaltatore) e rilascio di apposita garanzia bancaria o assicurativa di cui all'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16.

L'anticipazione del 20% verrà recuperata sul pagamento del saldo della fornitura.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

E' esclusa l'anticipazione di cui all'art. 207 del d.l. 34/2020.

Il saldo di quanto dovuto verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, salvo accordo sottoscritto tra il Committente e l'aggiudicatario per il pagamento fino ad un massimo di 120 giorni dal ricevimento della fattura stessa, a condizione che il certificato di collaudo sia positivo e previo rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.16.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI



CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (per usufruire del beneficio l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia definitiva copia conforme all'originale della certificazione di qualità in corso di validità).

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d'impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/16. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Gaia Servizi srl e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

4. La fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva dovrà essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.



5. La garanzia è prestata a salvaguardia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che Gaia Servizi srl dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento.

Resta salvo per Gaia Servizi srl l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'Appaltatore resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui Gaia Servizi srl avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza, la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.

ATTENZIONE! La garanzia definitiva (rilasciata in formato "polizza fideiussoria") dovrà essere rilasciata sulla base di quanto previsto dal Regolamento (e relativi schemi) approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato sulla GURI n. 83 del 10.04.2018).

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Gaia Servizi srl nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte di Gaia Servizi srl;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore della fornitura oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/16;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- ritardo nella consegna del mezzo superiore a 10 giorni naturali consecutivi;
- fornitura del mezzo non nuovo di fabbrica e/o di prima immatricolazione e/o mancanza della documentazione prevista all'art. 2 del presente capitolato;
- a seguito di applicazione di penali per importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale del singolo lotto.

Nel caso di risoluzione del contratto Gaia Servizi srl si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 11 - RECESSO

Gaia Servizi srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.



Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.